



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del Reg.	Oggetto: Affidamento della riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Approvazione schema di convenzione ed autorizzazione al Responsabile di Settore..
Data 15.10.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 11,57 convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla PRIMA convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso	SI	
5)	PATI Emma	SI		14)	SALVATORE Alessandro	SI	
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	GAGLIARDI Giuseppina	SI	
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca		SI
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca		SI
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	14
Assegnati	17

ASSENTI	03
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente dott.ssa Caterina CICCIA.
PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale Avv. Carmela CHIELLINO.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. 14 consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco ed avente ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DI SETTORE

Del seguente tenore:

“Premesso che:

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”.

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà affidare al nuovo soggetto che ha natura di ente pubblico e non più società e quindi avente natura speciale per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

o l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

o il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

Dato atto che il Servizio Tributi non ha a disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, nel rispetto dei principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate;

Considerato che

- *L'affidamento della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui l'ente è assoggettato e al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure previste dalla legge per l'esecuzione forzata, in grado di assicurare il corretto espletamento della stessa riscossione delle entrate anche per somme di minore entità;*
- *Gli oneri riconosciuti dall'art. 17 de D. Lgs. 112/99 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore del nuovo soggetto pubblico, evidenziano un costo massimo del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei casi previsti dalla legge;*
- *La riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune deve effettuarsi in forma diretta, come confermato dall'art. 2bis del D.L. 193/2016, con esclusione dei versamenti effettuati tramite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.*

Evidenziato che mentre la riscossione coattiva viene espletata in ottemperanza alla normativa prevista per la riscossione tramite ruolo e, non è necessaria, a parte la delibera di affidamento in oggetto, alcuna altra pattuizione, per la riscossione bonaria o pre coattiva, oltre alla prevista delibera, è necessaria la stipula di una convenzione che ne disciplini le modalità operative ed economiche;

Esaminato il testo della convenzione trasmesso da Agenzia Entrate- Riscossione, e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto che, nell'ambito dei servizi di riscossione bonaria e pre coattiva, l'Agenzia delle Entrate –Riscossione mette a disposizione i seguenti servizi per governare la riscossione:

a) Riscossione bonaria:

- *Invio di avvisi di pagamento contenenti i bollettini per la riscossione;*
- *Incasso tramite sportelli, canali on line, uffici postali o reti convenzionate con L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni;*
- *Rendicontazione*

b) Riscossione pre coattiva:

- *Utilizzabile per effettuare un'attività di sollecito prima della riscossione coattiva;*
- *Stampa degli avvisi e relativo imbustamento;*
- *Notifica degli atti;*
- *Incasso tramite sportelli, canali on line, uffici postali o reti convenzionate con L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni;*
- *Rendicontazione*

Considerato che il Comune di Amantea intende affidare alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione l'attività di riscossione spontanea e coattiva delle seguenti entrate comunali:

- *Tassa rifiuti (TARI), Imposta Comunale Unica, Imposta Municipale Propria (IMU), Tosap, Imposta pubblicità, Imposta pubbliche affissioni;*
- *Sanzioni al CdS non oblate, Ordinanze Ingiunzioni Prefettizie non oblate e Sanzioni amministrative in genere, canone Passi Carrabili;*
- *Servizi cimiteriali, entrate patrimoniali di diritto privato come affitti, Imposta di Soggiorno, ecc.*

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Visto l'art.52 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni;

Visto il d.lgs.18/08/2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale delle entrate tributarie adottato con Delibera C.C. nr. 8 del 30.04.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U.degli Enti Locali 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito ai sensi dell'art.239 del d.Lgs.267/2000

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERA:

- 1. Affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, con decorrenza 01.07.2017, l'attività di riscossione ordinaria volontaria e coattiva di tutte le entrate comunali e nello specifico: Tassa rifiuti (TARI), Imposta Comunale Unica, Imposta Municipale Propria, Tosap, Imposta pubblicità, Imposta pubbliche affissioni; Sanzioni al CdS non oblate, Ordinanze Ingiunzioni Prefettizie non oblate e Sanzioni amministrative in genere, canone Passi Carrabili; Servizi cimiteriali, entrate patrimoniali di diritto privato come affitti, Imposta di Soggiorno, ecc.;*
- 2. Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa Deliberazione di Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzione e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;*
- 3. Di approvare lo schema di Convenzione allegato da sottoscrivere con il nuovo soggetto sopra meglio individuato;*
- 4. Di autorizzare il funzionario Responsabile del Settore II alla stipula della Convenzione ed a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione al presente deliberato.*
- 5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.267/2000"*

Sentita la lettura da parte del Presidente del Consiglio della nota fatta pervenire dal capogruppo M5S della quale deposita il testo per l'alligazione all'atto deliberativo per come richiesto dal consigliere estensore.

Sentita la relazione del Sindaco il quale evidenzia che nonostante il punto all'odg non sia stato oggetto di discussione presso l'apposita commissione bilancio, oggi viene affrontata in questo Consiglio Comunale che rappresenta la massima pubblica assise dove sono presenti tutti i consiglieri. Condivido qualche parte del documento appena letto, bisogna però calarsi nella reale attività dell'Amministrazione. Per mandare avanti l'attività, bisogna tenere conto dello stato dell'Amministrazione, bisogna capire cosa bisogna fare per sopperire alle criticità dovute all'assenza di fondi e di risorse umane. Si fa riferimento al potenziamento del personale ma non dobbiamo dimenticare che il Comune versa in stato di dissesto e questo non consente, secondo la normativa vigente, alcuna assunzione. Le risorse messe in campo hanno fatto tutto ciò che era possibile. Manca, però, la riscossione nonostante la rateizzazione di alcuni tributi è stata deliberata per alleggerire la pressione fiscale. Siamo stati a Roma. La decisione di affidare la riscossione all'Agenzia delle Entrate oggi è atto obbligatorio per superare l'empasse dell'introito delle somme derivanti dai tributi. Anzi, voglio fare la proposta e chiedo che venga messa a verbale, che il Consiglio Comunale impegni la Giunta a deliberare sulla rateizzazione dei tributi nei casi previsti così l'Agenzia potrà operare in tal senso, venendo in certo qual modo incontro ai cittadini. Certo anche l'aspetto della informatizzazione è una cosa molto importante. Allo stato, in ogni caso, noi non trasferiamo la riscossione relativa ad annualità pregresse perché abbiamo competenza solo dall'1.1.2017 ed al momento non si è ancora formato un ruolo coattivo. La

Commissione straordinaria di liquidi dazione insediatasi nel settembre 2017 sta già operando per il coattivo con l'agenzia delle Entrate riscossione tramite apposita deliberazione commissariale del luglio 2018. A brevissimo dobbiamo decidere sull'esternalizzazione degli accertamenti, il tutto certamente tramite gara MEPA e ciò perché le risorse umane non possono essere reintegrate nell'immediatezza. Tutte le entrate andranno all'agenzia Entrate Riscossione SPA ma l'affidamento per il coattivo ed il volontario sarà soggetto a revisione nel momento in cui potremo reinternalizzare tutto. Si è agito molto sulla spesa diminuendola e riservandola ai servizi strettamente essenziali ma occorre la riscossione dei tributi per fornire i servizi stessi tramite i mezzi messi a disposizione dell'agenzia dell'Entrate. Quella odierna è l'unica strada. I tributi devono essere pagati da tutti, pagare tutti meno e fornire i servizi richiesti essenziali dalla comunità e con ciò tutelando chi paga regolarmente. La dichiarazione del dissesto formulata dal commissario prefettizio ha portato all'aliquota massima le tariffe ed a queste dobbiamo per norma fare riferimento. Rimarco che la tariffazione massima è stata deliberata dal commissario prefettizio e non da questa amministrazione. Il Ministero è stato chiaro sulla necessità urgente di agire. Passaggio collaterale è quello della lotta all'evasione. La comunità deve essere edotta che il comune è in dissesto e che cosa il dissesto comporta. Per questo io propongo l'approvazione dell'atto deliberativo con l'integrazione della devoluzione alla giunta comunale della rateizzazione. Il personale dell'ufficio tributi ha comunque lavorato per la creazione delle banche dati. Mi dispiace che non ci siano i rappresentanti del M5S perché questo era in linea con il loro programma.

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito:

Consigliere Signorelli: Ho già espresso il nostro voto contrario. Questa di oggi è una presa d'atto di questa amministrazione del proprio fallimento per esserci arrivati dopo un anno e mezzo. Mi chiedo cosa avete fatto in tutto questo tempo, se avete avuto incontri con la cittadinanza perché, sembrerà strano, ma Amantea le cose le capisce. Questo è l'atto finale che, come dici tu Sindaco, è già stato fatto dall'osl ma era l'ultimo atto che dovevi fare perché non siete riusciti ad organizzare l'ufficio tributi. In questo comune si è creato un ambiente bruttissimo. Avete creato un ambiente ostile ed è colpa vostra. Oggi avete nominato un responsabile che è capace e se poco poco gli date una mano non c'è bisogno dell'agenzia delle Entrate.

(sotto dettatura): "In questo momento non è assolutamente comprensibile l'azione che questa amministrazione decide di portare avanti perché negli anni che vanno dal 95 al 2004 ci sono componenti dell'attuale maggioranza che avevano ruoli di vice sindaco nonché di assessore ai tributi che all'epoca dei fatti hanno utilizzato questo settore e quindi i contribuenti di Amantea per carpire consensi".

Ritornando al punto in merito non si dichiara altro che il fallimento di questa amministrazione.

Sindaco: Prendo le distanze da quanto dichiarato dal Consigliere Signorelli, in quanto non riguardante la propria persona di amministratore.

Consigliere Ianni Palarchio: Stiamo parlando del 2017.

Consigliere Signorelli: io chiedo alla maggioranza di valutare questo atto perché non è di poco conto anche se, come dice il Sindaco, può anche risolversi prima. Cerchiamo di rafforzare l'ufficio tributi perché è un atto pesante nei confronti dei cittadini. Andava fatto il ragionamento da quando avete cominciato ad amministrare. E' vero che avete diminuito le spese ma è vero che bisognava anche riscuotere ma questo è un atto pesante. Per risanare l'ente basta dialogare con la città e riorganizzare l'ufficio. State decretando il fallimento ed invito i consiglieri di maggioranza a non votare. Arriviamo al giorno del consiglio senza una commissione consiliare, una conferenza dei capigruppo.

Sindaco: abbiamo ritenuto di confrontarci in questa sede. Noi non cerchiamo di tutelare qualcuno ma solo la gente che paga. Il ministero lo ha imposto ma tale impostazione è avvenuta fin dall'insediamento.

Consigliere Signorelli: Te lo ha imposto perché non hai fatto nulla sul fronte delle entrate. Dovevi fare un incontro con la città.

Sindaco: Abbiamo anche rateizzato ma il cittadino non paga. I cittadini vengono tutti i giorni a dialogare con gli uffici.

Consigliere Signorelli: Non ho condiviso la presa di posizione del M5S. Non lo condividiamo perché dobbiamo discutere in questa sede anche perché noi esprimiamo e difendiamo i nostri elettori.

Sindaco: Proprio per questo abbiamo pensato alla rateizzazione ed abbiamo trovato un soggetto giuridico che induca a pagare capace di tenere aggregate le banche dati ed agire sino al cittadino.

Consigliere Signorelli: Io sono contrario, voi potete votare quello che volete. Più volte avevo richiesto una commissione per discutere dello stato dell'ente. Se foste stati al mio posto vi sareste posti questi interrogativi.

Sindaco: Non abbiamo le banche dati aggiornatissime per mancanza di personale ed ereditate dal passato quindi secondo me l'accertamento non può rimanere all'interno e su questo stiamo ragionando anche sul fabbisogno del personale. Purtroppo sono andate via figure professionali essenziali. Fra poco tante persone andranno a breve in pensione e non è una cosa da poco. Il fabbisogno necessario è enorme e non ce la possiamo fare perché siamo in sofferenza.

Consigliere Signorelli: Tante cose che dici non sono veritiere perché tante cose non sono state fatte. L'amministrazione è in forte ritardo. Avete perso un anno e mezzo inutilmente. E' difficile riprendere il Comune non ci riuscirebbe nessuno.

Sindaco: Ci mancano persone e professionalità. Infatti uno degli argomenti discussi con il Ministero è stato questo. Sto cercando di fare quello che posso. Dobbiamo necessariamente agire per il recupero dei tributi. L'evasione non finisce con l'accertamento. C'è un iter da seguire.

Consigliere Signorelli: Sei sicuro che dopo questo il Ministero approva?

Sindaco: Stiamo facendo tutto quello che è possibile.

Consigliere Signorelli: Bisognava arrivare in maniera gradata a questa soluzione e da questo punto di vista avete fatto un errore madornale.

Sindaco: La cosa più difficoltosa è la ricostruzione delle banche dati.

Consigliere Ianni Palarchio: Il compenso è del 1% oltre al costo della raccomandata.

Consigliere Giacco: Questo paese vive in una situazione complicata ed il dissesto è solo una di queste ragioni. Le scelte scellerate del passato, hanno reso questo paese ingovernabile. Oggi la cosa più semplice è fare opposizione. Noi facciamo da scudo in un clima di grande disorganizzazione senza mezzi per poter affrontare le situazioni. La mancanza di risorse condiziona tutta la nostra azione (campus, pista ciclabile, ecc.). A questo si somma, ed in questo una responsabilità politica c'è, ed è il messaggio che la politica ha dato e cioè che l'amministratore potesse avere la funzione di alleggerire i doveri della collettività. C'è una fetta di collettività che pensa che pagare i tributi non è un obbligo ma invece noi dobbiamo pretenderlo mettendoci sulle spalle il carico dei servizi che dobbiamo garantire. Ad esempio, finito il consiglio, dovremo chiudere gli ultimi livelli dello stadio comunale e ci troveremo a prendere altri provvedimenti su altri servizi. Siamo contenti di convenzionarci con l'Agenzia? Ne avremmo fatto a meno ma dobbiamo farlo assumendocene la responsabilità. E se ci sarà un secondo dissesto, le spese le pagherà la città. Io voterò a favore dell'atto oggi con questo spirito proprio perché dobbiamo riabilitarci ad essere una città normale che magari avrà prospettive di rilancio. E diventerà nuovamente comunità. Non abbiamo fatto in tempo a convocare una commissione. Io sono disponibilissimo ad arrivare ad una soluzione condivisa tenuto conto delle istanze che ognuno di noi rappresenta ma noi dobbiamo farlo agendo nella consapevolezza del quadro in cui ci muoviamo. Può darsi che abbiamo avuto delle mancanze di comunicazione con la cittadinanza, facciamolo allora insieme, ma facciamo ciò che è necessario.

Consigliere Giusta: Mi meraviglia di stare qui a discutere di un qualcosa che non avrebbe dovuto porre problemi. "Non c'è certezza nei conti" non è una frase da poco. L'Agenzia non è altro che un soggetto dal quale si va a pagare come si paga da tutte le altre parti, tanto è che comunque chi non paga deve essere comunque perseguitato. Gli uffici sono al lumicino e siamo in dissesto. La città deve capire che siamo chiamati a riscuotere. Non lo abbiamo fatto subito perché la prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata fatta a dicembre ed avendo trovato una spesa selvaggia ed incontrollabile, ci siamo concentrati a diminuire questa. Il Ministero ci impegna a questa cosa ed ha evidente bisogno di guardare gli atti ma deve vedere atti seri. Nel momento in cui il trend di riscossione è basso sebbene storicamente si sono registrati picchi del 70% ma vi

erano tempi diversi e norme diverse. La previsione e la gestione di un fondo per crediti di dubbia esigibilità in bilancio è una cosa seria. Io non vedo nessuno stravolgimento. E' solo il metodo per mettere ordine nei nostri conti. Sull'aspetto del confronto, non c'è stato tempo.

Con voti espressi, sul testo integrato con la proposta del Sindaco di impegnare la Giunta a stabilire la rateizzazione FAVOREVOLI DIECI, CONTRARI TRE (Signorelli, Alessandro e Gagliardi) ASTENUTI UNO (Pati)

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta,
2. Di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, con decorrenza 01.07.2017, l'attività di riscossione ordinaria volontaria e coattiva di tutte le entrate comunali e nello specifico: Tassa rifiuti (TARI), Imposta Comunale Unica, Imposta Municipale Propria, Tosap, Imposta pubblicità, Imposta pubbliche affissioni; Sanzioni al CdS non oblate, Ordinanze Ingiunzioni Prefettizie non oblate e Sanzioni amministrative in genere, canone Passi Carrabili; Servizi cimiteriali, entrate patrimoniali di diritto privato come affitti, Imposta di Soggiorno, ecc.;
3. Di demandare alla giunta comunale di determinarsi in ordine alla concessione di rateizzazione dei tributi da comunicare all'Agente della riscossione;
4. Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa Deliberazione di Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzione e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
5. Di approvare lo schema di Convenzione allegato da sottoscrivere con il nuovo soggetto sopra meglio individuato;
6. Di autorizzare il funzionario Responsabile del Settore II alla stipula della Convenzione ed a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione al presente deliberato.
7. Di dichiarare, con separata votazione espressa con voti FAVOREVOLI DIECI, CONTRARI TRE (Signorelli, Alessandro e Gagliardi) ASTENUTI UNO (Pati) la presente delibera immediatamente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.267/2000, stante la necessità di avviare il più presto possibile l'attività di riscossione"



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DI SETTORE.
-----------------	--

Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto. Data <u>10/10/2018</u>	Proponente : Il Sindaco Dott. Mario Pizzino
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000	Il sottoscritto Responsabile dell'Area <u>II</u> ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento. Amantea li Il responsabile del procedimento <div style="text-align: right;"> Il responsabile di Settore </div>
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000. Art.6 regolamento di Contabilità	Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 Vista la proposta in oggetto attesta che: <input checked="" type="checkbox"/> HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile <input type="checkbox"/> NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. <input type="checkbox"/> NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale. Amantea li Il responsabile del procedimento <div style="text-align: right;"> Il responsabile di Settore Dott. Gaetano Vigliatore </div>
--	---

Intervento Capitolo / PEG Bilancio Corrente Esercizio - Competenza Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore
--	--

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
<u>10/10/2018</u> <u>8:11:30</u>	<u>1</u>	<u>SI APPROVA</u>

Deliberazione n° <u>33</u>	Presenti n° <u>14</u>	Votanti N° <u>14</u>	Voti Favorevoli n° <u>10</u>	Voti Contrari n° <u>3</u>	Astenuti n° <u>1</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

Imm.Esecutiva <u>X</u>	Capigruppo	Prefettura
---------------------------	------------	------------

Il Segretario Comunale
(Avv. Carmela Chiellino)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DI SETTORE

Il Sindaco

Premesso che:


- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*.
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DI n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà affidare al nuovo soggetto che ha natura di ente pubblico e non più società e quindi avente natura speciale per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - o l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - o il DI n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DI n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;



Dato atto che il Servizio Tributi non ha a disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, nel rispetto dei principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate;

Considerato che

- **L'affidamento della riscossione spontanea e coattiva** delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui l'ente è assoggettato e al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure previste dalla legge per l'esecuzione forzata, in grado di assicurare il corretto espletamento della stessa riscossione delle entrate anche per somme di minore entità;
- Gli oneri riconosciuti dall'art. 17 de D. Lgs. 112/99 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore del nuovo soggetto pubblico, evidenziano un costo massimo del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei casi previsti dalla legge;
- La riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune deve effettuarsi in forma diretta, come confermato dall'art. 2bis del D.L. 193/2016, con esclusione dei versamenti effettuati tramite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Evidenziato che mentre la riscossione coattiva viene espletata in ottemperanza alla normativa prevista per la riscossione tramite ruolo e, non è necessaria, a parte la delibera di affidamento in oggetto, alcuna altra pattuizione, per la riscossione bonaria o pre coattiva, oltre alla prevista delibera, è necessaria la stipula di una convenzione che ne disciplini le modalità operative ed economiche;

Esaminato il testo della convenzione trasmesso da Agenzia Entrate- Riscossione, e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto che, nell'ambito dei servizi di riscossione bonaria e pre coattiva, l'Agenzia delle Entrate –Riscossione mette a disposizione i seguenti servizi per governare la riscossione:

a) Riscossione bonaria:

- Invio di avvisi di pagamento contenenti i bollettini per la riscossione;
- Incasso tramite sportelli, canali on line, uffici postali o reti convenzionate con L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
- Rendicontazione

b) Riscossione pre coattiva:

- Utilizzabile per effettuare un'attività di sollecito prima della riscossione coattiva;
- Stampa degli avvisi e relativo imbustamento;
- Notifica degli atti;
- Incasso tramite sportelli, canali on line, uffici postali o reti convenzionate con L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
- Rendicontazione

Considerato che il Comune di Amantea intende affidare alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione l'**attività di riscossione spontanea e coattiva** delle seguenti entrate comunali:


- Tassa rifiuti (TARI), Imposta Comunale Unica, Imposta Municipale Propria (IMU), Tosap, Imposta pubblicità, Imposta pubbliche affissioni;
- Sanzioni al CdS non oblate, Ordinanze Ingiunzioni Prefettizie non oblate e Sanzioni amministrative in genere, canone Passi Carrabili;
- Servizi cimiteriali, entrate patrimoniali di diritto privato come affitti, Imposta di Soggiorno, ecc.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Visto l'art.52 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni;

Visto il d.lgs.18/08/2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Regolamento comunale delle entrate tributarie adottato con Delibera C.C. nr. 8 del 30.04.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U.degli Enti Locali 267/2000;


Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito ai sensi dell'art.239 del d.Lgs.267/2000

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERA:

1. Affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, con decorrenza 01.07.2017, **l'attività di riscossione ordinaria volontaria e coattiva** di tutte le entrate comunali e nello specifico: Tassa rifiuti (TARI), Imposta Comunale Unica, Imposta Municipale Propria, Tosap, Imposta pubblicità, Imposta pubbliche affissioni; Sanzioni al CdS non oblate, Ordinanze Ingiunzioni Prefettizie non oblate e Sanzioni amministrative in genere, canone Passi Carrabili; Servizi cimiteriali, entrate patrimoniali di diritto privato come affitti, Imposta di Soggiorno, ecc.;
2. Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa Deliberazione di Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzione e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
3. Di approvare lo schema di Convenzione allegato da sottoscrivere con il nuovo soggetto sopra meglio individuato;
4. Di autorizzare il funzionario Responsabile del Settore II alla stipula della Convenzione ed a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione al presente deliberato.

Con separata votazione:

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.267/2000



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

tra

«DENOMINAZIONE_ENTE» (di seguito anche solo "Ente"), cod. ente «COD_ENTE», con sede in «SEDE_ENTE», «INDIRIZZO_ENTE» n. «NUMERO_CIVICO», codice fiscale «COD_FISCALE», in persona del «QUALIFICA», «NOME_E_COGNOME», domiciliato per la carica in «DOMICILIO_PER_LA_CARICA»;

e

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo "Agenzia") - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale/partita IVA n. 13756881002 (in seguito anche "Agente della riscossione"), rappresentata dal Responsabile della Fiscalità Locale e Territoriale Benedetto Mineo, ivi domiciliato per la carica;

d'ora innanzi definiti, congiuntamente, le "**Parti**" o, singolarmente, la "**Parte**"

PREMESSO CHE

- il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede, all'art. 1, commi 1 e 3, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte - ad esclusione della società Equitalia Giustizia SpA - e che, dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni della riscossione di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, attribuito *ex lege* all'Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle finanze, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte;
- l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 dispone che l'Agenzia assume la qualifica di "Agente della riscossione" con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I,

Capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 2 (*"Disposizioni in materia di riscossione locale"*) del citato decreto-legge n. 193/2016 stabilisce, al comma 2, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;
- l'art. 11 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2017, fissa i criteri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati;
- l'Ente, con delibera n. «N_ATTO_DELIBERA» «DATA_ATTO_DELIBERA», adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, ha disposto l'affidamento del servizio della riscossione dei propri crediti relativi a «TIPOLOGIA_CREDITI_DA_RISCUOTERE» all'Agenzia.

si rende necessario, con il presente atto e i relativi allegati, convenire le modalità di svolgimento del predetto servizio della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie dell'ente stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, le considerazioni sopra richiamate, nessuna esclusa costituiscono, unitamente agli allegati di seguito indicati, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, costituendo a tutti gli effetti valore di patto.

- 1) Riscossione spontanea tramite servizio EEPP (Entrate Patrimoniali);
- 2) Riscossione spontanea tramite servizio GIA (Gestione Integrata Avvisi);
- 3) Compensi/Parametri/Fatturazione;
- 4) Elenco servizi on line

Titolo I
Riscossione spontanea

Art. 2
Riscossione spontanea mediante
Avvisi di pagamento prima della formazione del ruolo tramite il servizio EE.PP. (Entrate Patrimoniali)

1. L'Agenzia procederà a svolgere le attività relative alla riscossione spontanea, prima dell'eventuale formazione del ruolo, di cui al presente articolo sulla base delle liste di carico compilate dall'Ente. Le liste di carico sono compilate dall'Ente con modalità concordate tra le Parti e contengono, in ogni caso gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), d), e), f), h), i), l) e n) del D.M. 3 settembre 1999, n. 321 e la data entro la quale l'Agenzia deve procedere all'invio degli avvisi.

L'Agenzia verifica la conformità di tali dati rispetto alle modalità concordate, comunicando entro 5 giorni lavorativi all'Ente l'esito di tali verifiche, affinché siano rimosse le eventuali anomalie entro i successivi 5 giorni lavorativi al fine di garantire il rispetto del termine di trasmissione degli avvisi. Eventuali ritardi nella correzione delle anomalie da parte dell'Ente rispetto al predetto termine potrà comportare un adeguamento della scadenza riportata negli avvisi che l'Agenzia comunicherà all'Ente.

2. La consegna delle liste di carico da parte dell'Ente avviene con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della prima o unica rata dell'avviso per le forniture in tracciato standard. L'Agenzia, sulla base di liste di carico compilate dall'Ente, predispone e invia al contribuente, una richiesta di pagamento, di seguito denominata "avviso". La relativa procedura di predisposizione e invio dell'avviso è svolta secondo le modalità descritte nell'allegato 1 della presente Convenzione.

